



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 21/10/2022 Protocollo N° 0491294 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 6 per tot.pag. 9

Oggetto: **Misure conseguenti a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Procedura per la richiesta di deroghe ai divieti di movimentazione.**

P E C

- Ai Responsabili dei Servizi di Sanità Animale

- Ai Responsabili dei Servizi di Igiene Alimenti di Origine Animale

- Ai veterinari ufficiali dei macelli avicoli delle Az. ULSS del Veneto

Ai rappresentanti della filiera avicola

e, p.c., Al Responsabile dei Servizi Veterinari della Regione Lombardia

Alle Associazioni di categoria

Alla Direzione Sanitaria dell'IZSVe

In riferimento alle misure previste dal Regolamento (UE) 2016/429 e Reg. delegato (UE) 2020/687, in combinato disposto con il D.Lgs. 136/2022, a seguito di conferma di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), ed in particolare ai divieti di movimentazione di avicoli e uova da o verso le zone di restrizione (zona di protezione -ZP-, zona di sorveglianza -ZS-, a seguito di una riunione di coordinamento operativo con la Regione Lombardia e i rispettivi osservatori epidemiologici regionali, è stata concordata la seguente procedura per la richiesta e concessione delle deroghe ai divieti suddetti:

#### 1) MOVIMENTAZIONI DA/VERSO ZP:

Da tale zona tutte le movimentazioni sono vietate, fatto salvo specifici casi che verranno di volta in volta valutati dalla AC (locale e regionale) in accordo con il proprio Osservatorio Epidemiologico.

#### 2) MOVIMENTAZIONI DA ZS:

Si riportano in **allegato A** i protocolli operativi, concordati con la Regione Lombardia, che contengono i requisiti da rispettare per movimentare in deroga gli animali da tali zone. Tali protocolli, su parere del CRN-

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



IA, potranno essere rimodulati in base al variare della situazione epidemiologica: gli aggiornamenti del caso verranno via via trasmessi alle SS.LL.

Le richieste di deroga dovranno essere inviate alla scrivente Regione all'indirizzo [sanita.animale@regione.veneto.it](mailto:sanita.animale@regione.veneto.it) e in cc all'IZSVe ([crnia.parederoghe.izsvenezie.it](mailto:crnia.parederoghe.izsvenezie.it)), specificando:

- motivo movimentazione (macellazione/da vita...);
- cod.az. di partenza e zona di restrizione in cui è situato (ZP, ZS...);
- macello (o estremi impianto/azienda) di destino;
- numero e specie di capi da movimentare;
- data prevista per la movimentazione.

## MOVIMENTAZIONI VERSO IL MACELLO

- Si riporta in **allegato B** l'elenco dei macelli della Regione Veneto e Lombardia che, sulla base della attuale situazione epidemiologica e relativa valutazione del rischio, sono stati individuati da tali Regioni idonei a ricevere volatili da ZS, previo rispetto del relativo protocollo operativo (di cui all'allegato A). I macelli non inclusi in tale elenco potranno comunque continuare i normali flussi commerciali. Di conseguenza, **in caso di richieste di deroga per macellazione di avicoli da ZS del Veneto verso i macelli della Lombardia riportati in allegato B**, sarà sufficiente che le filiere interessate trasmettano una richiesta alla Regione di partenza, la quale provvederà a rilasciare la deroga trasmettendola agli interessati e alla Regione di destino: pertanto, non sarà più necessario attendere il nulla osta della Lombardia.
- Sono invece **vietate** le movimentazioni per macellazione da ZS del Veneto verso macelli della Lombardia non compresi in allegato B. Anche in questo caso, l'elenco dei macelli in allegato B potrà essere rimodulato sulla base della valutazione della situazione epidemiologica dalla Regione competente, sentito il proprio osservatorio epidemiologico: gli aggiornamenti verranno trasmessi alle SS.LL.
- In caso di **movimentazioni verso altre Regioni** (diverse dalla Lombardia), le filiere dovranno inviare alla scrivente Regione apposita richiesta con le modalità suindicate, al fine di richiedere il nulla osta di competenza alla Regione di destino.

## MOVIMENTAZIONI DA VITA (POLLASTRE; PULCINI) MOVIMENTAZIONI UOVA DA CONSUMO/COVA

- Per questo tipo movimentazioni le filiere interessate dovranno inviare una richiesta alla Regione di partenza che la inoltrerà alla Regione di destino, la quale, verificati i requisiti richiesti dallo specifico protocollo, potrà o meno rilasciare proprio nulla osta.
- Per quanto riguarda la movimentazione delle **uova da consumo**, il nulla osta della Regione di destino è da attendere solo per il primo invio; per successivi invii, basterà la deroga rilasciata dalla Regione di partenza.

### 3) MOVIMENTAZIONI DA ZUR:

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



Le movimentazioni dovranno avvenire nel rispetto dei protocolli indicati nel provvedimento regionale di istituzione della ZUR.

E' in ogni caso fatto salvo il **divieto di accasamento di tacchini da carne** negli allevamenti siti in ZUR, per il periodo di tempo minimo indicato nel suddetto provvedimento.

Si riporta in **allegato B** l'elenco dei macelli della Regione Veneto e Lombardia che, sulla base della attuale situazione epidemiologica e relativa valutazione del rischio, sono stati individuati da tali Regioni idonei a ricevere volatili da ZUR, previo rispetto del relativo protocollo operativo (istituzione della ZUR).

Nell'invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni sopra riportate.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA  
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI  
Il Direttore  
- dr. Michele Bricese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Bricese  
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero  
Tel. 041/2791569 - e-mail: [laura.favero@regione.veneto.it](mailto:laura.favero@regione.veneto.it)  
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale  
**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**  
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)

**MACELLI LOMBARDIA**

Approval Number	Denominazione sede operativa	Indirizzo	Comune	Sigla provincia	Ufficio Veterinario
CE IT 0 44 M	AVICOLA ALIMENTARE MONTEVERDE SRL	VIA S. DONATO 107	ROVATO	BS	ATS DI BRESCIA
CE IT 0 2 M	AVI.COOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	VIA BONFADINA 9	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	ATS DI BRESCIA
CE IT 0 15 M	AVISCO S.R.L.	VIA PUCCINI 15	RIVOLTA D'ADDA	CR	ATS DELLA VAL PADANA
CE IT 0 451 M	CZ SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	VIA CAVOUR 38	GERENZAGO	PV	ATS DI PAVIA
CE IT 0 58 M	GOBBI FRATTINI SRL	VIA VENGA 12	DESENZANO DEL GARDA	BS	ATS DI BRESCIA
CE IT 0 59 M	NUOVA ZETA 3 DI ZARANTONELLO MICHELA E C. S.A.S.	VIA MAGRINO 27/29	SIRMIONE	BS	ATS DI BRESCIA
CE IT 0 479 M	POLLO VALCALEPIO	VIA COLLEONI 5	TELGATE	BG	ATS DI BERGAMO
CE IT 0 50 M	SANFELICE S.P.A.	VIA CESARE BATTISTI 65	GADESCO-PIEVE DELMONA	CR	ATS DELLA VAL PADANA
CE IT 0 60 M	VALLE SPLUGA S.P.A.	VIA AL PIANO 16	GORDONA	SO	ATS DELLA MONTAGNA

**MACELLI VENETO**

Approval Number	Denominazione sede operativa	Indirizzo	Comune	Sigla provincia	Ufficio Veterinario
CEIT0429M	DELTA GROUP AGROALIMENTARE S.R.L.	VIA DOSSO, 43	PORTO VIRO	RO	ASL 5 - ROVIGO
CEIT0307M	SCARSO ROMUALDO & FIGLI S.R.L.	VIA GARIBALDI 43	PONTE SAN NICOLO'	PD	ASL 6 - PADOVA
CEIT0338M	POLLO ADIGE DI FACCIONI DARIO	VIA POZZO N. 5	ROVERCHIARA	VR	ASL 9 -VERONA
CEIT0271M	IL POLLO VENETO DI PERSEGATO GIULIO	VIA VERGAGLIA 318	ZIMELLA	VR	ASL 9 -VERONA
CEIT0516M	AVICOLA ANDRIANI S.R.L.	VIA POSTALE VECCHIA 44	OPPEANO	VR	ASL 9 -VERONA
CEIT0851M	AGRICOLA TRE VALLI SOC. COOP.	VIA A. VERONESI, 1	NOGAROLE ROCCA	VR	ASL 9 -VERONA
CEIT04M	AGRICOLA TRE VALLI - SOCIETA` COOPERATIVA	PIAZZALE APOLLINARE VERONESI 1	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	ASL 9 -VERONA
CEIT0435M	AVICOLA OPPEANESE SNC	VIA SPIN 2	OPPEANO	VR	ASL 9 -VERONA
CEIT03M	AGRICOLA TRE VALLI SOC. COOPERATIVA	VIA VENETO, 73	CASTEGNERO	VI	ASL 8 -VICENZA
CEIT018M	AGRICOLA TRE VALLI SOC. COOP.	VIA BATTISTI 105	VAZZOLA	TV	ASL 2 -TREVISO

## Spostamento da Zona di Sorveglianza e Zona di Protezione di uova da consumo da allevamenti o centri d'imballaggio annessi

Nell'allevamento di origine devono essere svolti i seguenti controlli, con cadenza settimanale e comunque entro 72 ore prima del primo spostamento di uova:

- Verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- Visita clinica di ogni unità produttiva che accerti l'assenza di sintomatologia riconducibile ad influenza aviaria.

Controllo preventivo per la ricerca del virus (tamponi cloacali e /o tracheali, in base alla specie interessata), con le modalità di seguito elencate, eseguito preferibilmente nelle 48 ore e comunque entro le 72 ore prima del primo trasporto di uova.

### Numerosità campionaria:

- Almeno 30 TT per allevamenti con 1-4 capannoni;
- Almeno 20 TT per capannone se sono presenti 5 o più capannoni; i tamponi vanno distribuiti uniformemente tra i capannoni presenti.

Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato animali depressi, disvitali o che presentano segni clinici di malattia. Inoltre i campioni vanno distribuiti su tutta l'estensione del capannone possibilmente procedendo lungo le 2 diagonali del capannone (ad X).

Oltre ai tamponi sui soggetti in vita si dovrà procedere all'invio di tamponi da carcasse di animali morti di recente (se presenti) o malati/moribondi abbattuti in modo umanitario in base al seguente protocollo:

- Tamponi tracheali da 5 carcasse per capannone, per allevamenti da 1-3 capannoni;
- 15 tamponi da carcasse in totale, se presenti 3 o più capannoni; le carcasse vanno campionate in tutti i capannoni presenti, privilegiando i capannoni in cui si registra la più alta mortalità.

In caso di allevamenti con mortalità pregressa considerevole attribuibile a cause diverse da HPAI si dovrà privilegiare il campionamento sui soggetti morti improvvisamente senza apparenti segni di patologie croniche o responsabili della mortalità precedente al sospetto focolaio (es. patologie batteriche).

L'esito delle prove diagnostiche dovrà essere acquisito dall'ASL sede dell'allevamento prima di autorizzare il primo invio delle uova.

Inoltre, deve essere garantito:

- L'invio a
  - o un centro di imballaggio individuato dalla Regione competente, non annesso ad allevamenti avicoli, purché siano imballate in un imballaggio a perdere, oppure in un imballaggio che può essere pulito e disinfettato;
  - o uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto all'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate in conformità dell'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);
  - o per la distruzione
- Un sistema per la tracciabilità delle uova;
- Il trasporto diretto con automezzo dedicato lavato e disinfettato prima e dopo il carico;
- Il percorso per raggiungere l'impianto deve avvenire utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità degli allevamenti;
- L'applicazione nell'impianto individuato di adeguate misure di biosicurezza.

## Spostamento da Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza di uova da cova

L'autorizzazione è soggetta alla seguente condizione:

- I riproduttori dell'allevamento di origine da cui provengono le uova da cova devono essere controllati con cadenza settimanale e comunque entro 72 ore del primo trasporto di uova attraverso:
  - o La verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
  - o Una visita clinica di ogni unità produttiva che accerti l'assenza di sintomatologia riconducibile ad influenza aviaria.

Controllo preventivo per la ricerca del virus (tamponi cloacali e /o tracheali, in base alla specie interessata), con le modalità di seguito elencate, eseguito preferibilmente nelle 48 ore e comunque entro le 72 ore prima del primo trasporto di uova.

### Numerosità campionaria:

- 30 TT per allevamenti con 1-4 capannoni;
- 20 TT per capannone se sono presenti 5 o più capannoni; i tamponi vanno distribuiti uniformemente tra i capannoni presenti.

Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato animali depressi, disvitali o che presentano segni clinici di malattia. Inoltre i campioni vanno distribuiti su tutta l'estensione del capannone possibilmente procedendo lungo le 2 diagonali del capannone (ad X).

Oltre ai tamponi sui soggetti in vita si dovrà procedere all'invio di tamponi da carcasse di animali morti di recente (se presenti) o malati/moribondi abbattuti in modo umanitario in base al seguente protocollo:

- tamponi tracheali da 5 carcasse per capannone, per allevamenti da 1-3 capannoni;
- 15 tamponi da carcasse in totale, se presenti 3 o più capannoni; le carcasse vanno campionate in tutti i capannoni presenti, privilegiando i capannoni in cui si registra la più alta mortalità.

In caso di allevamenti con mortalità pregressa considerevole attribuibile a cause diverse da HPAI si dovrà privilegiare il campionamento sui soggetti morti improvvisamente senza apparenti segni di patologie croniche o responsabili della mortalità precedente al sospetto focolaio (es. patologie batteriche).

L'esito delle prove diagnostiche dovrà essere acquisito dall'ASL sede dell'allevamento prima di autorizzare il primo invio delle uova.

Inoltre, deve essere garantito:

- La spedizione può avvenire dopo esito favorevole dei controlli per la ricerca del virus nell'allevamento di origine delle uova.
- Il trasporto diretto in veicoli dedicati sigillati dall'ASL lavati e disinfettati prima e dopo il carico;
- Utilizzo di imballaggi a perdere; nel caso di utilizzo di imballaggi in plastica deve essere presente una procedura per il lavaggio e la disinfezione degli stessi approvata dalla ASL competente per l'impianto;
- Un sistema per la rintracciabilità delle uova;
- Il percorso per raggiungere l'allevamento di destino, avverrà utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità degli allevamenti
- Lo stabilimento di destinazione deve essere posto sotto supervisione ufficiale fino al ventunesimo giorno successivo alla schiusa delle uova ed in esso devono essere applicate adeguate misure di biosicurezza;
- il pollame deve rimanere nello stabilimento di destinazione fino al ventunesimo giorno successivo alla schiusa delle uova.
- L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, ogni variazione della mortalità e dell'assunzione di alimento.

## Spostamento di pulcini di un giorno dalle Zone di Sorveglianza o Protezione

E' possibile autorizzare il trasporto diretto di pulcini di 1 giorno, da incubatoi posti nelle zone di protezione (ZP) o sorveglianza (ZS), verso aziende poste al di fuori delle ZP/ZS, a condizione che:

- a) il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dal veterinario ufficiale o sotto il suo controllo;
- b) vengano applicate idonee misure di biosicurezza nel corso del trasporto e vengono selezionati percorsi che utilizzino assi stradali principali, evitando strade in prossimità di allevamenti avicoli;
- c) successivamente all'arrivo dei pulcini di un giorno l'azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e siano garantite l'applicazione di idonee misure di biosicurezza;
- d) il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni. A cadenza settimanale siano raccolti i morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti quelli presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus;
- e) l'allevatore comunichi immediatamente al Servizio veterinario ogni variazione della mortalità e dell'assunzione di alimento durante il periodo di osservazione ufficiale.
- f) le Autorità Competenti gestiscano in modo prioritario i focolai nelle vicinanze degli incubatoi, con l'abbattimento degli animali e la disinfezione delle aree esterne. In ogni caso nei focolai entro 1 km dall'incubatoio gli animali devono essere stati abbattuti e le aree esterne disinfettate.

Si precisa comunque che non possono essere incubate uova provenienti da aziende poste in ZP.

Nel caso di uova provenienti da aziende poste in ZS, i pulcini dovranno essere destinati unicamente ad allevamenti posti nella ZUR, secondo le regole stabilite per gli accasamenti in ZUR

Nel caso di uova provenienti da aziende non ricadenti in ZP o ZS, i pulcini potranno essere destinati in ZUR o fuori ZUR; se destinati ad allevamenti posti nella ZUR, dovranno rispettare le regole stabilite per gli accasamenti in ZUR

## Spostamento Pollastre da Zona di Sorveglianza verso stabilimenti di deposizione

La deroga agli spostamenti di pollastre può essere concessa a seguito di:

- Esito favorevole della verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- Ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi clinica ed esami clinici delle pollastre, da effettuare nelle 24 ore antecedenti la partenza;

Controllo preventivo per la ricerca del virus con il prelievo di tamponi tracheali e/o cloacali in base al seguente protocollo, eseguito nelle 48 ore prima del primo carico, da ripetersi ogni 48 ore fino alla fine del carico. I tamponi eseguiti il venerdì restano validi anche per il lunedì mattina, ma va ripetuta la visita clinica il sabato o la domenica.

### Numerosità campionaria:

- 30 TT per allevamenti con 1-4 capannoni;
- 20 TT per capannone se sono presenti 5 o più capannoni; i tamponi vanno distribuiti uniformemente tra i capannoni presenti.

Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato animali depressi, disvitali o che presentano segni clinici di malattia. Inoltre i campioni vanno distribuiti su tutta l'estensione del capannone possibilmente procedendo lungo le 2 diagonali del capannone (ad X).

Oltre ai tamponi sui soggetti in vita si dovrà procedere all'invio di tamponi da carcasse di animali morti di recente (se presenti) o malati/moribondi abbattuti in modo umanitario in base al seguente protocollo:

- tamponi tracheali da 5 carcasse per capannone, per allevamenti da 1-3 capannoni;
- 15 tamponi da carcasse in totale, se presenti 3 o più capannoni; le carcasse vanno campionate in tutti i capannoni presenti, privilegiando i capannoni in cui si registra la più alta mortalità.

In caso di allevamenti con mortalità pregressa considerevole attribuibile a cause diverse da HPAI si dovrà privilegiare il campionamento sui soggetti morti improvvisamente senza apparenti segni di patologie croniche o responsabili della mortalità precedente al sospetto focolaio (es. patologie batteriche).

L'esito di controlli e visita clinica deve essere riportato sul Mod. 4 o certificazione allegata. La certificazione veterinaria va fatta solo in occasione della prima visita clinica pre-movimentazione. Per i carichi successivi, vale l'autocertificazione dell'allevatore. L'esito delle prove diagnostiche può essere registrato sul Mod. 4 oppure inviato dall'ASL di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ASL di destinazione via e-mail appena disponibile, e comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di visita clinica e test di laboratorio favorevoli, gli animali potranno essere spostati presso la nuova sede di allevamento, garantendo le seguenti misure:

- Lo stabilimento di deposizione deve preferibilmente essere situato all'interno della zona disorveglianza;
- Nello stabilimento di destino non deve essere presente altro pollame;
- Tutti gli automezzi e le gabbie destinate al trasporto degli animali devono essere

- accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- Tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzodisinfettato";
  - Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;
  - Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate;
  - L'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;
  - Il percorso, per raggiungere l'allevamento, avverrà utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità di allevamenti avicoli.
  - Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
  - L'azienda di destinazione è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda per almeno 21 giorni. A cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti quelli presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus;
  - L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, ogni variazione della mortalità, della produzione di uova e dell'assunzione di alimento.

## Spostamento di GALLIFORMI da Zona di Sorveglianza verso impianti di macellazione

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico per il macello.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, si dovrà procedere, in base alla specie interessata, con il prelievo di tamponi tracheali in base al seguente protocollo:

- 30 TT per allevamenti con 1-4 capannoni;
- 20 TT per capannone se sono presenti 5 o più capannoni; i tamponi vanno distribuiti uniformemente tra i capannoni presenti.

Se il carico dura più giorni, la visita clinica e i prelievi di cui sopra dovranno essere ripetuti ogni 48 h. I tamponi eseguiti il venerdì restano validi anche per il lunedì mattina, ma va ripetuta la visita clinica il sabato o la domenica.

Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato animali depressi, disvitali o che presentano segni clinici di malattia. Inoltre i campioni vanno distribuiti su tutta l'estensione del capannone possibilmente procedendo lungo le 2 diagonali del capannone (ad X).

Oltre ai tamponi sui soggetti in vita si dovrà procedere all'invio di tamponi da carcasse di animali morti di recente (se presenti) o malati/moribondi abbattuti in modo umanitario in base al seguente protocollo:

- tamponi tracheali da 5 carcasse per capannone, per allevamenti da 1-3 capannoni;
- 15 tamponi da carcasse in totale, se presenti 3 o più capannoni; le carcasse vanno campionate in tutti i capannoni presenti, privilegiando i capannoni in cui si registra la più alta mortalità.

In caso di allevamenti con mortalità pregressa considerevole attribuibile a cause diverse da HPAI si dovrà privilegiare il campionamento sui soggetti morti improvvisamente senza apparenti segni di patologie croniche o responsabili della mortalità precedente al sospetto focolaio (es. patologie batteriche).

L'esito di controlli e visita clinica deve essere riportato sul Mod. 4 o certificazione allegata. La certificazione veterinaria va fatta solo in occasione della prima visita clinica pre-movimentazione. Per i carichi successivi, vale l'autocertificazione dell'allevatore.

L'esito delle prove diagnostiche può essere registrato sul Mod. 4 o inviato dall'ASL di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ASL di destinazione via e-mail appena disponibile; L'esito favorevole delle prove dovrà comunque essere disponibile prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati verso il macello, garantendo le seguenti misure:

- In via prioritaria, dev'essere individuato un unico impianto di macellazione di destino situato: a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona soggetta a restrizioni; o b) al di fuori della zona soggetta a restrizioni, quanto più vicino possibile alla zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni, e dopo avere eseguito una valutazione del rischio;
- Tutti gli automezzi e le gabbie destinate al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- Tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";
- Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di

biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;

- Gli addetti al carico e al trasporto devono essere correttamente identificati, ed essere dedicato ad un unico allevamento per l'intera durata del carico;
- Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni giornata d'utilizzo;
- L'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;
- Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile, avverrà utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità degli allevamenti;
- Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- Deve essere limitato al massimo il tempo di attesa degli animali prima dell'avvio delle attività di macellazione;

Gli automezzi che effettuano carichi in zone di restrizione dovranno essere dedicati a tale attività; qualora questi automezzi fossero destinati a effettuare carichi al di fuori delle zone di restrizione, potranno effettuare tali trasporti solamente dopo l'effettuazione di un'accurata pulizia e disinfezione effettuata dopo lo scarico in zona sottoposta a restrizione;

- L'impianto di macellazione deve predisporre e applicare una procedura per tenere sotto controllo tutte le operazioni di lavaggio e disinfezione.

